

N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05116/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5116 del 2014, proposto da:  
Consorzio del Bo s.c.a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Filosa, con  
domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, Via Francesco Caracciolo,  
n. 10;

***contro***

Istituto autonomo case popolari della Provincia di Benevento, rappresentato e  
difeso dall'avv. Viviana Cornacchia, con domicilio eletto, ai sensi dell'art. 25  
comma 1 lett. a) del c.p.a., presso la Segreteria del T.a.r. Campania in Napoli,  
piazza Municipio;

***nei confronti di***

Dati Ascensori s.r.l., n.c.;

***per l'annullamento***

-della determinazione n. 107 del 19 settembre 2014, recante ad oggetto  
"Aggiudicazione definitiva servizio di manutenzione ordinaria ascensori per il

periodo 01/07/2014 al 01/07/2015", adottato all'esito della procedura indetta dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento;

- della comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. 7684 del 25 settembre 2014;

- della comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5876 dell'11 luglio 2014;

- di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli di verifica con esito positivo della congruità dell'offerta della società contro interessata;

- di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale;

per la declaratoria di nullità o di inefficacia del contratto tra l'Amministrazione intimata e la controinteressata aggiudicataria per l'affidamento del servizio;

per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante obbligo a carico dell'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Benevento di statuire l'aggiudicazione dell'appalto in favore del Consorzio del Bo e di provvedere, per l'effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità del ricorrente a conseguire l'aggiudicazione e il contratto;

ovvero, in subordine, per il risarcimento in forma equivalente in misura pari al 10% dell'offerta presentata oltre al 3% per danno curriculare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente Consorzio Del Bo s.c.a r.l. premette quanto segue;

- di aver partecipato ad una procedura di gara indetta dall'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Benevento, attraverso il mercato elettronico della p.a., per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore e servo scala, installati presso gli stabili gestiti dall'Ente, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

- l'importo posto a base di gara ammontava ad € 37,356,00, di cui € 2.225,00 per oneri di sicurezza relativi ai rischi di tipo interferenziale non soggetti a ribasso;

- all'esito della procedura di gara, l'appalto è stato aggiudicato alla società Dati Ascensori s.r.l. per il prezzo di € 9.357,60, per un ribasso corrispondente a circa l'80% dell'importo a base di gara; il Consorzio ricorrente si classificato al secondo posto della graduatoria;

- a seguito dell'accesso agli atti, il Consorzio ricorrente ha rilevato la società Dati Ascensori s.r.l. ha potuto conseguire l'aggiudicazione per effetto del sostanziale azzeramento degli oneri della sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi c.d. interferenziali nonché per l'espressa previsione di un utile di impresa pari a zero.

Premesso ciò, il Consorzio ricorrente ha contestato gli atti impugnati con due articolati motivi.

Si è costituito in giudizio l'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Benevento, contestando la fondatezza del proposto gravame e chiedendone pertanto la reiezione.

Con ordinanza n. 1961/2014 è stata accolta l'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

All'udienza pubblica del 29 gennaio 2015, su richiesta della parte ricorrente, il

ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di gravame il Consorzio ricorrente deduce violazione dell'art. 86 comma 3-bis e comma 3-ter, dell'art. 87 comma 4 e dell'art. 131 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi generali in materia di oneri per la sicurezza nonché eccesso di potere sotto diversi profili (carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e irragionevolezza).

Le censure sono fondate.

Come sopra evidenziato la stazione appaltate ha stabilito in € 2.225,00 gli oneri di sicurezza relativi ai rischi di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

Orbene, in sede di verifica della anomalia dell' offerta la società Dati Ascensori s.r.l. ha precisato che l' offerta economica presentata (€ 9.357,60) comprendeva le seguenti voci: € 467,88 quali costi per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta; € 7.471,20 quale costo della mano d'opera al netto della sicurezza ed € 1.418,52 per materiali e spese generali.

Stando così le cose, risulta evidente la mancata contabilizzazione nella formulazione della offerta economica degli oneri di sicurezza non interferenziali.

Né può essere condivisa la tesi sostenuta dalla stazione appaltante secondo la quale gli oneri per la sicurezza sarebbero stati comunque considerati dalla società Dati Ascensori s.r.l. e andrebbero sommati all' offerta economica da questa formulata.

Secondo principi ormai consolidati nella prassi delle gare per l'affidamento degli appalti pubblici, gli oneri interferenziali per la sicurezza debbono essere obbligatoriamente indicati nella formulazione complessiva della offerta economica, in quanto costituiscono un costo per l'impresa il cui onere viene posto a carico della stazione appaltante.

A conferma di ciò (ossia della mancata contabilizzazione degli oneri interferenziali per la sicurezza), il Collegio rileva che nella determinazione di aggiudicazione l'impegno di spesa è stato assunto dalla stazione appaltante per € 9.357,60 oltre

IVA al 10% senza alcun riferimento agli oneri interferenziali per la sicurezza

Risulta fondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale il Consorzio ricorrente deduce l'incongruità della offerta presentata dalla società aggiudicataria.

Il Collegio ritiene condivisibile la considerazione secondo la quale un'offerta economica pari ad un ribasso di quasi l'80% dell'importo a base di gara per la manutenzione ordinaria di n. 57 impianti di sollevamento e n. 3 impianti di servo scala, rispetto alla quale (offerta) la stessa ditta aggiudicataria dichiara di aver pressoché azzerato l'utile di impresa, non può essere fondatamente considerata come un' offerta attendibile.

In conclusione, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Non è tuttavia possibile, allo stato, dichiarare il diritto del Consorzio ricorrente alla aggiudicazione del servizio e al subentro nel contratto (eventualmente stipulato), non essendo stata ancora sottoposta la relativa offerta alla verifica di congruità.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Benevento al pagamento in favore del Consorzio ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A. nonché al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)